

Allegato 2 “Criteri e procedure per la presentazione delle domande di indennizzo alle imprese che hanno denunciato, sulla piattaforma AgriCat, danni per gli eventi alluvionali del maggio 2023 e che non erano in possesso della domanda unica PAC (articolo 1-ter del decreto-legge n. 63/2024 convertito con legge n. 101/2024)”.

1. Premessa

2. Obiettivi dell'intervento

3. Riferimenti normativi

4. Documentazione trasmessa da AgriCat S.r.l.

5. Beneficiari

6. Requisiti dei beneficiari

7. Esclusioni dall'indennizzo

8. Modalità di calcolo del danno da alluvione (DA)

9. Modalità di calcolo della sovracompensazione per l'individuazione del danno indennizzabile

10. Presentazione domande

11. Subentri

12. Istruttoria delle domande di indennizzo

13. Revoche e sanzioni

14. Responsabile del procedimento

1. Premessa

Il decreto-legge n. 61 del 2023, convertito con modificazioni con Legge n. 100/2023, all'articolo 12, ha individuato nel Fondo AgriCat lo strumento per indennizzare le imprese agricole che hanno subito perdite produttive. Tuttavia, il regolamento del fondo non consente l'indennizzo delle perdite produttive dovute agli eventi alluvionali del maggio 2023 alle imprese non beneficiarie di pagamenti diretti e, pertanto, non in possesso della domanda unica PAC.

2. Obiettivi dell'intervento

L'intervento è finalizzato a riconoscere l'indennizzo compensativo per la perdita di reddito delle produzioni vegetali alle imprese che hanno presentato la denuncia ad AgriCat s.r.l. e che rientrano nell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 63/2024, convertito con Legge n. 101/2024, ma che non essendo in possesso della domanda unica PAC non sono risultate risarcibili a valere sul Fondo Agricat.

3. Riferimenti normativi

- Articolo 1-ter del Decreto-legge n. 63/2024, convertito con legge 101/2024, che prevede che *“il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* e che *“con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies”*;
- Decreto MASAF n. 553471 del 21/10/2024 di impegno e contestuale liquidazione a favore delle regioni interessate dalle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Riparto 12 settembre 2024 n. 439636;
- Decreto MASAF n. 236537 del 5/05/2023 di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione;
- Decreto MASAF n. 684803 del 18/12/2025 di individuazione degli Standard Value del prodotto "Olivello spinoso" per le campagne 2021, 2022 e 2023 e dei Valori indice per

la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola;

- Decreto MASAF n. 15071 del 12/01/2024 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;
- Decreto MASAF n. 383186 del 20/07/2023 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;
- Decreto MASAF n. 248441 del 12/05/2023 di individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.

4. Documentazione trasmessa da AgriCat S.r.l.

AgriCat S.r.l., che gestisce il Fondo Agricat, ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa alle denunce di danno presentate:

- 1) Allegato N° 1 - EMR_20240812.zip (protocollo PG 19/08/2024.0877035.E) contenente gli *shape file* delle denunce presentate;
- 2) Comunicazione del 19.08.2024 di trasmissione dei dati alfanumerici di seguito riportati (protocollo PG 20/08/2024.0881144.E):
 - a) Allegato N° 1 - Agricat_indicatori_101_2023_v03_EmiaRomagna.xlsx
 - b) Allegato N° 2 - Agricat_lista_denunce_valide_EMILIAROMAGNA_101_2023_anom_denuncia_v01.xlsx
 - c) Allegato N° 3 - Agricat_Valore_indice_v01.xlsx
- 3) Comunicazione dei dati relativi alle denunce di imprenditori agricoli senza Domanda Unica (protocollo PG 04/06/2025.0554753.E).

5. Beneficiari

Possono beneficiare degli indennizzi di cui al presente avviso le imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative, che hanno presentato la "denuncia di danno" ad AgriCat S.r.l. per gli eventi alluvionali del 2023.

6. Requisiti dei beneficiari

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, da mantenere fino all'erogazione dell'indennizzo:

- a) aver presentato la "denuncia di danno" ad AgriCat S.r.l. per gli eventi alluvionali del 2023;
- b) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. all'atto degli eventi alluvionali del maggio 2023 e mantenere in essere l'attività;
- c) risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole nel maggio 2023 e alla data di presentazione della domanda di indennizzo sul SIAG;
- d) risultare iscritti e attivi nel registro delle imprese (CCIAA), nel maggio del 2023 e alla data di presentazione della domanda di indennizzo sul SIAG.

L'iscrizione all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Inoltre, ai sensi del sopra citato decreto, al momento della presentazione della domanda di indennizzo il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'OPR "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe regionale delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo.

7. Esclusioni dall'indennizzo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono esclusi dalla possibilità di accesso agli indennizzi:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

8. Modalità di calcolo del danno da alluvione (DA)

Ai fini della determinazione del danno alle imprese sono stati utilizzati gli importi e la documentazione trasmessi da AgriCat s.r.l. e richiamati al paragrafo 4.

9. Modalità del calcolo della sovracompensazione e individuazione del danno indennizzabile

I danni come determinati al paragrafo 8 saranno oggetto di verifiche istruttorie finalizzate ad accertare l'assenza di sovracompensazioni.

Tali verifiche saranno effettuate tenendo in considerazione gli eventuali indennizzi concessi, nello stesso anno, per i medesimi eventi catastrofali in relazione ad altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Ai fini della verifica della sovracompensazione saranno acquisiti i seguenti dati:

- **VP:** il Valore della produzione (VP) calcolato come prodotto tra la superficie ammissibile all'indennizzo ed il valore dello Standard Value (SV) ai sensi dei Decreti MASAF richiamati in premessa;
- **RA:** l'importo della Riserva Agricola (RA), ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/1465 e del DM 25 ottobre 2023 n. 594120, determinato applicando ad ogni codice assicurativo la classificazione seminativi, colture permanenti e prati permanenti, con l'attribuzione dei corrispondenti importi unitari. Gli importi saranno acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
- **FMN:** l'importo riconosciuto dal Soggetto Gestore del Fondo AgriCat a titolo di indennizzo del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat (FMN);
- **SGR:** l'importo dell'indennizzo derivante da polizze assicurative o dalla adesione a un Fondo di Mutualità Locale, autorizzati nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR), in applicazione delle disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023.

Per individuare il danno indennizzabile, si applica il seguente metodo di calcolo:

- se il danno da alluvione (DA) determinato ai sensi del paragrafo 8, risulta inferiore o uguale a: $VP - RA - FMN - SGR$, il danno indennizzabile corrisponderà al danno da alluvione;
- se il danno da alluvione (DA) determinato ai sensi del paragrafo 8, risulta superiore a: $VP - RA - FMN - SGR$, il danno indennizzabile corrisponderà al risultato della formula: $VP - RA - FMN - SGR$.

Esempio:

Caso A: il danno da alluvione è pari a 80 euro e il risultato della formula $(VP - RA - FMN - SGR)$ è pari a 100 euro, il danno indennizzabile corrisponde a 80 euro.

Caso B: il danno da alluvione è pari a 150 euro e il risultato della formula $(VP - RA - FMN - SGR)$ è pari a 100 euro, il danno indennizzabile corrisponde a 100 euro.

Caso C: il danno da alluvione è pari a 150 euro e il risultato della formula $(VP - RA - FMN - SGR)$ è pari 0, il danno indennizzabile è 0.

Le verifiche istruttorie relative alla sovracompensazione saranno svolte preliminarmente alla concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo.

10. Presentazione domande

La domanda di indennizzo dovrà essere presentata a decorrere dalla data di apertura, che verrà comunicata sul sito regionale (portale Agricoltura al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi>), a mezzo dello specifico modulo sul Sistema Informativo AGREA (SIAG) raggiungibile tramite il seguente link <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action>.

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di indennizzo è il **29 maggio 2026 entro le ore 23.59**.

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione della domanda di indennizzo farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione.

Le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e/o con modalità diverse da quelle indicate sono dichiarate irricevibili. In tali ipotesi, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la non ricevibilità della domanda.

La domanda, inoltre, per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:

- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Nella piattaforma SIAG il richiedente troverà il modulo di domanda di indennizzo, con i seguenti campi già precompilati e non modificabili:

- anagrafica dell'impresa che contiene i dati del richiedente;
- numero della denuncia AgriCat s.r.l. presentata dal richiedente;
- importo del danno da alluvione determinato secondo le modalità indicate al paragrafo 8; su tale importo saranno effettuate le verifiche istruttorie relative alla sovracompensazione, finalizzate alla quantificazione del danno effettivamente indennizzabile.

Il beneficiario dovrà inserire nell'apposita sezione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole le necessarie dichiarazioni per la verifica del requisito previsto dal D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), aggiornate alla data di presentazione della domanda e sottoscritte in data non antecedente a 30 giorni da tale data. La tipologia di dichiarazione presentata deve essere corrispondente al valore economico in euro del danno da alluvione, riportato nella domanda di indennizzo.

11. Subentri

Possono presentare domanda anche soggetti subentrati all'imprenditore che ha presentato domanda AgriCat, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. l'impresa cessata, alla data di sottoscrizione della "domanda AgriCat", doveva risultare:
 - a) iscritta, con fascicolo validato, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
 - b) iscritta ed attiva nel registro delle imprese (CCIA);
2. l'impresa subentrante, alla data di sottoscrizione della domanda di indennizzo su SIAG, deve risultare:
 - a) iscritta, con fascicolo validato, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
 - b) iscritta ed attiva nel registro delle imprese (CCIA).

Tutti gli adempimenti relativi al subentro, ivi compresi quelli connessi a vicende successorie *post mortem*, devono essere perfezionati entro la data presentazione della domanda di indennizzo.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare di aver preso in carico la totalità dei debiti e dei crediti aziendali dell'impresa cessata.

In particolare, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, con la quale dichiara:

- a) in quale forma subentra al cessante o se il subentro è dovuto a "*mortis causa*";
- b) di subentrare sulle parcelle oggetto di denuncia ad Agricat da parte del cessante;
- c) di aver preso in carico la totalità dei debiti e dei crediti aziendali dell'impresa cessata.

In caso di subentro "*mortis causa*" dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:

- d) atto di successione;
- e) attestazione di avvenuta presentazione dell'invio telematico della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate;
- f) atto pubblico di accettazione espressa di eredità.

12. Istruttoria delle domande di indennizzo.

La competenza all'istruttoria delle domande di indennizzo presentate spetta all'Area Calamità e Aiuti Nazionali del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

Il Responsabile dell'Area individuerà con propria nota i collaboratori preposti alle attività istruttorie che verranno riassunte in appositi verbali e potrà avvalersi, ove necessario, di collaboratori dei Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per le domande rientranti negli ambiti di rispettiva competenza.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse.

L'Area Calamità e Aiuti Nazionali effettua l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di indennizzo presentate.

Verifica di ricevibilità: la domanda per essere considerata ricevibile dovrà risultare sottoscritta dal legale rappresentante e protocollata a SIAG entro i termini stabiliti al paragrafo 10.

Verifica di ammissibilità: per le domande risultate ricevibili, l'Area Calamità e Aiuti Nazionali procede con le seguenti verifiche:

- a. possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6;
- b. assenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 7;
- c. in caso di subentro, il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al paragrafo 11.

In caso di subentro, oltre alle verifiche di cui al paragrafo 11, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria; il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. In assenza di riscontro gli uffici completeranno l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

In caso di esito positivo delle verifiche si procede con il controllo della sovracompensazione, ai sensi del paragrafo 9, funzionale alla determinazione del danno effettivamente indennizzabile.

L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, salve le sospensioni previste dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali, con propria determinazione dirigenziale, definisce le domande ammissibili e quantifica il relativo contributo concedibile, disponendo la concessione con contestuale liquidazione del contributo spettante.

Nel medesimo provvedimento sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, individuate con il numero di protocollo, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il provvedimento è pubblicato sul sito regionale (portale Agricoltura al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi>) della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito "Amministrazione trasparente" al link <https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it>.

Ai fini dell'adozione dell'atto di concessione con contestuale liquidazione, gli uffici provvedono, laddove necessario, all'espletamento delle verifiche antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011. Nel caso in cui le dichiarazioni presenti in Anagrafe non risultino aggiornate, gli uffici richiederanno ai beneficiari di procedere all'aggiornamento della documentazione entro il termine di 20 giorni di calendario, decorsi i quali decade la domanda di indennizzo.

L'atto di concessione con contestuale liquidazione è trasmesso ad AGREA che procede all'erogazione dell'indennizzo previa verifica della posizione di regolarità contributiva del beneficiario.

Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, *"... in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ... con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione."*

13. Revoche e sanzioni

Gli indennizzi concessi sono revocati qualora il beneficiario fornisca documentazione e indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa. In tale ipotesi verrà disposta l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca, in applicazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1 bis del D.P.R. n. 445/2000.

14. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali del Settore competitività delle imprese agricole e agroalimentari, Dott. Avv. Vittorio Elio Manduca.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento:
Vittorio.Manduca@Regione.Emilia-Romagna.it

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it